Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 106° — Numero 87

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 aprile 1965** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 17.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 75 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 13.530 - Semestrale L. 7.520 - Trimestrale L. 4.010 - Un fascicolo L. 65 - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, Via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 29 marzo 1965, n. **217**.
Norme per accelerare i programmi edilizi della Gestione case per lavoratori e degli altri enti di edilizia economica e popolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree fabbricabili occorrenti per l'attuazione dei programmi della Gestione case per lavoratori, ai sensi della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e degli altri enti di cui all'articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono acquisite, anche mediante esproprio, nell'ambito delle zone destinate alla costruzione di alloggi a carattere economico e popolare dei piani di cui alla citata legge 18 aprile 1962, n. 167, anche se questi siano stati soltanto adottati con delibera del Consiglio comunale, approvata dalla autorità tutoria.

Per lo stesso periodo di tre anni, nei Comuni non obbligati alla formazione del piano per l'edilizia economica e popolare e che non si siano avvalsi della facoltà prevista dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 167, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti suindicati sono autorizzati ad acquisire aree, anche mediante esproprio, per l'attuazione dei suddetti programmi, ma sempre nell'ambito delle zone residenziali previste dai piani regolatori o dai programmi di fabbricazione, ancorchè solo adottati.

Ove i piani di cui ai precedenti commi non vengano approvati dai competenti organi e, se approvati, non comprendano nelle zone destinate alla costruzione degli alloggi a carattere economico e popolare le aree acquisite dalla Gestione case per lavoratori e dagli altri enti sopra indicati o divengano comunque inoperanti per qualsiasi motivo, sono fatti salvi gli acquisti effettuati dagli enti medesimi per l'attuazione dei propri programmi costruttivi.

Sempre per il periodo triennale sopra citato, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti sopra menzionati possono utilizzare per l'attuazione dei propri programmi edilizi, nel rispetto dei piani regolatori o dei programmi di fabbricazione in vigore alla data della utilizzazione, le aree di cui erano già proprietari rispettivamente alla data di entrata in vigore della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e della legge 4 novembre 1963, n. 1460.

Art. 2.

Per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori e gli altri enti indicati nel terzo comma dello articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono autorizzati a provvedere — d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, e secondo le prescrizioni dei piani di zona di cui alla legge n. 167, o dei piani regolatori, o dei programmi di fabbricazione — al finanziamento o alla esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie per la realizzazione dei programmi costruttivi, con rivalsa nei confronti dei Comuni, fatte sempre salve, per quanto attiene ai piani previsti dalla legge 18 aprile 1962, n. 167, le norme contenute nel secondo comma dell'articolo 10 della stessa legge.

I contributi statali di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni e integrazioni, concessi ai predetti enti per la costruzione di alloggi, possono essere parzialmente utilizzati anche per l'attuazione delle opere di urbanizzazione. La rivalsa nei confronti dei Comuni avviene, in tal caso, al netto dei detti contributi.

Sono opere di urbanizzazione primaria, ai sensi della presente legge, le strade residenziali, gli spazi di sosta e di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell'energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione nonchè gli spazi per il verde attrezzato.

Con apposite convenzioni fra gli enti e i Comuni interessati saranno stabiliti i termini e le modalità per quanto riguarda il finanziamento, l'esecuzione delle opere di urbanizzazione e la rivalsa di cui al primo comma.

Art. 3.

Ferma restando la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, per le aree delle quali è autorizzata l'acquisizione, ai sensi dell'articolo 1, o che non siano comprese nei piani di

zona adottati ai sensi della legge anzidetta e già approvati ed operanti, la dichiarazione di pubblica utilità degli edifici, delle opere e degli impianti di competenza della Gestione case per i lavoratori è fatta dal prefetto della Provincia nella quale le costruzioni debbono essere eseguite. Per gli altri enti indicati nei precedenti articoli, la dichiarazione di pubblica utilità ai sensi delle vigenti disposizioni è implicita nella approvazione dei progetti.

Le opere necessarie per l'esecuzione delle costruzioni di cui al precedente comma sono considerate urgenti ed indifferibili agli effetti dell'occupazione delle aree delle quali è chiesta l'espropriazione.

Per i casi previsti dal presente articolo, la misura dell'indennità di espropriazione è determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

Nei casi previsti dall'articolo 6 della legge 4 novembre 1963, n. 1460, l'approvazione dei progetti è demandata all'esclusiva competenza dei Provveditorati alle opere pubbliche, i quali provvedono, sentiti, senza limiti di valore, i rispettivi Comitati tecnico-amministrativi.

Art. 4.

Il Comitato centrale per il programma decennale case per lavoratori, nei limiti delle disponibilità finanziarie, è autorizzato ad anticipare totalmente o parzialmente la realizzazione dei piani pluriennali previsti dall'articolo 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

Art. 5.

Gli importi destinati al fondo di rotazione di cui al n. 4 dell'articolo 15 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, sono riservati per il 55 per cento ai lavoratori che intendano costruire l'alloggio, per il 25 per cento ai lavoratori che aspirino ad acquistare l'alloggio e per il 20 per cento a coloro che intendano provvedere al miglioramento e al risanamento dell'alloggio.

Art. 6.

Per il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Gestione case per lavoratori ha facoltà di utilizzare i progetti di costruzione già redatti alla data predetta.

Art. 7.

Per l'acquisizione delle aree ai fini previsti dall'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, si applica, qualora si debba procedere ad espropriazione, l'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43.

Nelle espropriazioni eseguite o da eseguire a norma dell'articolo 23 della legge 28 febbraio 1949, n. 43, sia per l'attuazione del primo e del secondo piano settennale istituiti con la predetta legge e con la legge 26 novembre 1955, n. 1148, sia per il completamento del secondo piano settennale ai sensi dell'articolo 36 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, la dichiarazione di urgenza e indifferibilità delle opere, di cui al terzo comma del citato articolo 23, equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere stesse, con l'osservanza, in luogo di tutti i termini di cui all'articolo 13 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, del termine di un anno dall'occupazione per l'inizio dei lavori, e del termine del biennio di validità dell'occupazione per il compimento delle espropriazioni.

Art. 8.

Limitatamente alla terza parte degli stanziamenti autorizzati con la legge 4 novembre 1963, n. 1460, riservata alle cooperative edilizie nonchè agli altri enti, istituti e società di cui all'articolo 16 del testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni, è in facoltà del Ministro per i lavori pubblici apportare variazioni alla ripartizione territoriale dei contributi per Provincia in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 2 della stessa legge numero 1460.

Art. 9.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1965

SARAGAT

MORO — DELLE FAVE — REALE — TREMELLONI — MANCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 29 marzo 1965, n. **218**.
Provvedimenti per l'edilizia popolare.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare la completa attuazione dei programmi costruttivi di alloggi popolari finanziati ai sensi delle leggi 4 marzo 1952, n. 137 e successive modificazioni ed integrazioni, 31 luglio 1954, n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, 9 agosto 1954, n. 640, 1° agosto 1957, n. 687, 28 luglio 1961, n. 705, 27 gennaio 1962, n. 7, e 23 dicembre 1962, n. 1844, è autorizzata la spesa di lire 17 miliardi.

La somma di lire 17 miliardi di cui al comma precedente sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 7 miliardi nell'anno finanziario 1965, e di lire 10 miliardi nel 1966.

Art. 2.

E' autorizzato l'aumento dei limiti d'impegno, di cui alla legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura di lire 3 miliardi per l'anno finanziario 1965, per provvedere alla integrazione di contributi in annualità già concessi per la costruzione di alloggi popolari in corso di realizzazione o già programmati ma non ancora iniziati.

Per le società cooperative l'integrazione di cui al comma precedente è limitata ai progetti ammessi a contributo ai sensi della legge 21 aprile 1962, n. 195.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dai commi precedenti saranno stanziate negli stati di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno finanziario 1965 e fino al 1999.

Art. 3.

Gli eventuali residui sulle somme stanziate agli articoli 1 e 2 saranno destinate ad opere rese indifferibili a seguito di calamità anche già verificatesi.

Art. 4.

All'onere di lire 10 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio 1965, si farà fronte, per lire 7 miliardi, con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, recante variazioni delle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, e, per lire 3 miliardi, con riduzione di pari importo del fondo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo concernente oneri relativi a provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 1965

SARAGAT

MORO — MANCINI — COLOMBO — PIERACCINI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1965.

Nomina di un membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, n. 1991 e n. 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente ai fogli numeri 95 e 94, con il primo dei quali è stato provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed alla assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Vista la lettera 20 giugno 1964, con la quale il prof. dott. ing. Piero Locatelli, ha chiesto di essere esonerato dall'incarico di membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici, non potendo conciliare i suoi impegni presso il Politecnico di Milano con l'attività connessa all'incarico suddetto;

Ritenuto, quindi, che occorre procedere alla sostituzione dell'ing. Locatelli;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto il dottor prof. ing. Elio Giangreco, direttore dell'Istituto di tecnica delle costruzioni presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Napoli, è nominato membro esperto del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione dell'ing. Pietro Locatelli dimissionario.

Art. 2.

L'ing. Elio Giangreco è assegnato alle sezioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª del Consiglio superiore dei lavori pubblici a far tempo dalla stessa data.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Registro n. 8, foglio n. 379

(2183)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1965.

Nomina di un componente il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti i propri decreti 10 gennaio 1964, n. 1991 e n. 1990, registrati alla Corte dei conti il 14 febbraio 1964, al registro n. 8, rispettivamente ai fogli numeri 95 e 94, con il primo dei quali è stato provveduto alla composizione del Consiglio superiore dei lavori pubblici per il biennio 11 gennaio 1964-10 gennaio 1966, mentre con il secondo si è provveduto all'attribuzione delle competenze ed all'assegnazione dei singoli membri alle sei sezioni del suddetto Consesso;

Vista la nota 10 dicembre 1964, n. MI/12/11612, con la quale il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ha designato, quale rappresentante del Ministero stesso, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, in seno al suddetto Consesso, il direttore centrale, dott. ing. Francesco Notarbartolo di Villarosa, in sostituzione del direttore centrale, dott. ing. Calogero Cascino, collocato a riposo;

Ritenuta l'opportunità di provvedere in conformità;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto l'ingegnere Francesco Notarbartolo di Villarosa, direttore centrale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, è nominato membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici in sostituzione del direttore centrale dott. ing. Calogero Cascino, collocato a riposo.

Art. 2.

L'ing Francesco Notarbartolo di Villarosa è assegnato alla sezione V del Consiglio superiore dei lavori pubblici a far tempo dalla stessa data.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1965

SARAGAT

MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 febbraio 1965
Registro n. 8, foglio n. 377

(2185)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 febbraio 1965.

Cambio della denominazione in nave ausiliaria costiera dei dragamine Dr 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178 (e successive modificazioni) sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale 18 dicembre 1957 (registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1958, registro n. 6 Difesa Marina, foglio n. 193) col quale i dragamine 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316 sono stati iscritti nel quadro del naviglio militare dello Stato;

Visto il decreto presidenziale 2 luglio 1959 (registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1959, registro n. 31 Difesa-Marina, foglio n. 283) col quale le suindicate unità hanno assunto, dal 1° giugno 1959, la denominazione di dragamine Dr.;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico.

I dragamine Dr. 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316, di cui al decreto presidenziale 2 luglio 1959 indicato nelle premesse, assumono la denominazione di nave ausiliaria costiera 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315 e 316, a decorrere dal 1° febbraio 1965.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1965

SARAGAT

ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 marzo 1965
Registro n. 12 Difesa-Marina, foglio n. 287

(2159)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1965.

Sostituzione di un membro effettivo del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Viste le leggi 24 luglio 1942, n. 1023, 28 luglio 1950, n. 595 e 14 febbraio 1963, n. 280, relative al Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626, contenente norme di esecuzione alla legge 24 luglio 1942, n. 1023, modificata dalla legge 28 luglio 1950, n. 595;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1959, n. 374, recante modificazioni all'art. 1, punti 1 e 2, del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1953, n. 626;

Visto il proprio decreto 4 maggio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'8 luglio 1963, concernente la composizione del Comitato per l'amministrazione del Fondo autonomo per l'assegnazione di borse di pratica commerciale all'estero;

Visto il proprio decreto 20 luglio 1963, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 5 agosto 1963, concernente modificazioni alla composizione del Comitato di cui sopra è cenno;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione di un membro effettivo del Comitato sopra citato, in relazione ad una nuova ripartizione delle competenze tra i vari servizi della Direzione generale del personale e degli affari generali del Ministero del commercio con l'estero;

Decreta:

Il direttore di sezione dott. Antonio Di Ianni, capo del Servizio borse del Ministero del commercio con l'estero, è nominato membro effettivo del Comitato sopra citato, in sostituzione del direttore di sezione dott. Piero Petrassi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1965

Il Ministro: MATTARELLA

(2180)

DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 1965.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella Mostra di apparecchiature chimiche MAC 65, in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'Ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella Mostra di apparecchiature chimiche MAC 65 che avrà luogo a Milano dal 16 al 24 ottobre 1965 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 23 marzo 1965

p. *Il Ministro*: SCARLATO

(2179)

DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 1965.

Proroga del termine stabilito nel decreto ministeriale 16 dicembre 1964, concernente l'autorizzazione temporanea del trattamento con formaldeide del latte impiegato nella produzione del formaggio grana padano.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 7 della legge 30 aprile 1962, n. 283, con la quale gli è conferita la potestà di autorizzare la produzione ed il commercio di sostanze alimentari e bevande, che abbiano subito aggiunte o sottrazioni o speciale trattamento;

Visto il proprio decreto in data 16 dicembre 1964;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

La validità del decreto in data 16 dicembre 1964, con il quale è stata consentita la produzione del formaggio a pasta dura tipo « grana padano » con latte trattato con formaldeide, è prorogata fino al 5 novembre 1966.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il Ministro: MARIOTTI

(2233)

DECRETO MINISTERIALE 26 marzo 1965.

Determinazione delle categorie di lavoratori che esplicano attività che non consentono una sede fissa di lavoro.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, relativa alla liquidazione del patrimonio edilizio della Gestione INA-Casa e alla istituzione di un programma decennale di costruzione di alloggi per lavoratori;

Visto l'art. 71 del regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471 che, agli effetti della valutazione dell'anzianità di lavoro dei concorrenti ai bandi di prenotazione degli alloggi, demanda al Ministro per il lavoro e la previdenza sociale la determinazione, con proprio decreto, delle categorie di lavoratori che esplicano attività che non consentono una sede fissa di lavoro;

Ritenuta l'opportunità di specificare le categorie dei lavoratori come sopra indicati;

Decreta:

Agli effetti dell'art. 71 del regolamento di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, ai fini della valutazione dell'anzianità di lavoro, deve tenersi conto, per le seguenti categorie, dei periodi di lavoro ovunque prestati nel territorio nazionale:

personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato per i periodi di lavoro prestato anche all'estero;

appartenenti alle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo;

lavoratori addetti alle costruzioni edili;

lavoratori addetti alle miniere di zolfo;

marittimi imbarcati su navi battenti bandiera italiana;

lavoratori dello spettacolo;

lavoratori addetti ad alberghi e mense.

Roma, addì 26 marzo 1965

Il Ministro: DELLE FAVE

(2252)

DECRETO PREFETTIZIO 1° marzo 1965.

Costituzione del Consiglio provinciale di sanità di Pescara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA

Visto il proprio decreto n. 27185, Divisione 3ª del 1° agosto 1961, relativo alla costituzione del Consiglio provinciale di sanità in base alle nuove norme previste dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, circa la disciplina degli Organi consultivi del Ministero della sanità;

Visti i successivi decreti prefettizi n. 16668, Divisione 3ª del 15 maggio 1962, n. 28018, Divisione 3ª del 2 marzo 1963 e n. 427, Divisione 3ª, del 31 marzo 1964, con i quali sono state apportate parziali modifiche al sopra citato decreto, circa la sostituzione di componenti nel Consiglio provinciale di sanità;

Ritenuto che occorre provvedere alla ricostituzione del predetto Consesso per essere scaduto il triennio di durata;

Viste le designazioni degli Enti ed Organizzazioni interessati;

Sentito il medico provinciale per quanto riguarda la nomina dei componenti non di diritto;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257;

Decreta:

Per il triennio 1° marzo 1965-29 febbraio 1968 il Consiglio provinciale di sanità è composto come segue:

Presidente:

Il prefetto.

Componenti:

Il medico provinciale;

Il veterinario provinciale;

Il presidente del Tribunale civile e penale di Pescara;

L'ingegnere capo del Genio civile;

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Il capo dell'Ispettorato del lavoro;

Il dott. Lanfranco Castiglione, ufficiale sanitario del comune capoluogo;

Il dott. Mario Grossi, medico condotto di Pescara;

Il dott. Emilio Costanti, direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara;

Il prof. Antonio Montefredine, direttore della sezione chimica del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Pescara;

Il prof. Romolo Pandolfi, presidente dell'Ospedale civile di Pescara;

Il dott. Giorgio Cremonini, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Pescara;

Il prof. Giuseppe Consoli, primario medico dell'Ospedale civile di Pescara;

Il prof. Andrea De Vincentis, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Pescara;

Il dott. Ivo Tomassini, medico esperto in pediatria;

Il prof. Roberto Familiari, primario chirurgo dell'Ospedale civile di Penne;

Il dott. Domenico Toppetti, medico chirurgo;

L'avv. Giuseppe Zecca, esperto nelle materie amministrative;

L'ing. Bonifacio Martinez e l'ing. Vincenzo Jannucci, esperti in ingegneria sanitaria urbanistica ed in edilizia ospedaliera;

Il prof. Carlo Gandolfi, rappresentante dell'Ordine provinciale dei medici;

Il prof. Guglielmo Ciani, rappresentante dell'Ordine provinciale dei veterinari;

Il dott. Camillo Chiacchia, rappresentante dell'Ordine provinciale dei farmacisti;

La signora Lina Ferrari, rappresentante del Collegio provinciale delle ostetriche;

La signora Giuseppina Murgo, rappresentante del Collegio provinciale delle infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici di infanzia;

Il dott. Alfredo Cesarini, rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Il rag. Aldo Della Valle, rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Il dott. Euripio Tentindo, rappresentante dello Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il dott. Alessandro Santagata del Ministero della sanità.

Pescara, addì 1° marzo 1965

(2171) p. *Il prefetto*: FERRANTE

DECRETO PREFETTIZIO 20 marzo 1965.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Teramo.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, che detta nuove norme per la composizione dei Consigli provinciali di sanità;

Visto che si rende necessario provvedere alla rinnovazione del predetto Consesso, scaduto per compiuto triennio di carica;

Viste le designazioni degli Enti ed Organizzazioni interessate;

Sentito il medico provinciale;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità, per il triennio 1° aprile 1965-31 marzo 1968, è composto come segue:

Il prefetto o chi ne fa le veci, presidente;

Il medico provinciale pro tempore;

Il veterinario provinciale pro tempore;

Il presidente del Tribunale, pro tempore;

L'ingegnere capo del Genio civile pro tempore;

Il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura pro tempore;

Il capo dell'Ispettorato provinciale del lavoro pro tempore;

L'ufficiale sanitario del comune di Teramo, pro tempore;

Censoni dott. Berardo, medico militare;

Fabii dott. Adolfo, medico condotto di Mosciano Sant'Angelo;

Prosperi dott. Guerino, direttore della sezione medico micrografica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Di Febo dott. Pietro, direttore della sezione medico chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Lolli ins. Luigi, presidente degli Ospedali ed Istituti riuniti di ricovero di Teramo;

Gramenzi dott. Bernardo, direttore sanitario dell'Ospedale civile di Teramo;

Corazza prof. Gino, primario medico dell'Ospedale civile di Teramo;

Gadaleta prof. Nicola, primario chirurgo dello Ospedale civile di Teramo;

Gaspari prof. Emilio Giuseppe, pediatra;

Morelli dott. Gabriele, medico chirurgo, Teramo;

Barboni dott. Giuseppe, medico chirurgo, Villa Passo di Civitella del Tronto;

Novielli dott. Vitantonio, esperto in materia amministrativa;

Di Pietro ing. Luigi, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

Stecher ing. Dario, esperto in ingegneria sanitaria, urbanistica ed edilizia ospedaliera;

De Berardinis dott. Vincenzo, designato in rappresentanza dell'Ordine dei medici;

Caporale prof. Giuseppe, designato in rappresentanza dell'Ordine dei veterinari;

Martegiani dott. Ugo, designato in rappresentanza dell'Ordine dei farmacisti;

Cavallaro Maria Grazia, designata in rappresentanza del Collegio delle ostetriche;

Bentivegna suor Maria, designata in rappresentanza del Collegio delle infermiere ed A.V.S.;

Il direttore pro tempore dell'I.N.P.S.;

Il direttore pro tempore dell'I.N.A.I.L.;

Il direttore pro tempore dell'I.N.A.M.

Le funzioni di segretario del Consesso medesimo saranno disimpegnate dal dott. Alessandro Santagata, consigliere di 1ª classe presso il Ministero della sanità.

Teramo, addì 20 marzo 1965

Il prefetto: PRESTIPINO

(2101)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana) presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di « Storia romana » (con esercitazioni di epigrafia romana) alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento stesso dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2362)

Autorizzazione alla Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Carelli » di Conversano ad accettare una donazione.

Con decreto del prefetto della provincia di Bari n. 3404/S-Div. 2ª del 22 febbraio 1965, la Cassa scolastica della Scuola media statale « F. Carelli », di Conversano, è autorizzata ad accettare la donazione della somma di L. 1.000.000, fatta dalla signora Mongelli Adalgisa, per l'istituzione di un premio di studio da intitolarsi alla memoria del marito « prof. Massimo Santoro ».

(2219)

Approvazione del regolamento interno dell'Istituto italiano di idrobiologia « Dott. Marco De Marchi », in Pallanza

Con decreto 18 marzo 1965 del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, è stato approvato il regolamento concernente l'ordinamento scientifico, l'amministrazione e l'organico del personale dell'Istituto italiano di idrobiologia « Dott. Marco De Marchi », in Pallanza, costituito di 48 articoli e delle annesse tabelle *A* e *B*.

(2260)

Avviso di smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

Il dott. Giorgio Valente, nato a Cirene il 28 dicembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatogli dalla Università di Napoli il 30 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Napoli.

(2262)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Corato

Con decreto ministeriale in data 27 gennaio 1965, n. 30884/6706, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Malcangi Vincenzo, nato in Corato il 2 gennaio 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturello « Canosa-Ruvo », in Corato, estese mq. 263, riportate in catasto alle particelle numeri 91 parte e 116-*b f* del foglio di mappa n. 77 del comune di Corato e nella planimetria tratturale con i numeri 236 e 237.

(2218)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla A.C.A.P. - Azienda Comunale Autofiloviaria di Padova.

Con decreto 22 marzo 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla A.C.A.P. Azienda Comunale Autofiloviaria di Padova.

(2236)

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società S.I.T.A., con sede in Firenze

Con decreto 22 marzo 1965 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stata approvata la modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società, S.I.T.A., con sede in Firenze.

(2237)

Scioglimento della Società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Pian Fagiano », con sede in Tuscania (Viterbo)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1965, la Società cooperativa agricola « Fra assegnatari di Pian Fagiano », con sede in Tuscania (Viterbo), costituita per rogito Rossetti in data 31 dicembre 1956, repertorio 6428, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore nella persona del rag. Imo Rossi.

(2234)

Scioglimento della Società cooperativa di lavoro « S. Francesco Gragnano », con sede in Gragnano (Napoli)

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 26 marzo 1965, la Società cooperativa di lavoro « S. Francesco Gragnano », con sede in Gragnano (Napoli), costituita per rogito Varone in data 8 dicembre 1935, repertorio 2871, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(2235)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo di Casorate Primo (Pavia).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 marzo 1965, la professoressa Manzoni Carmela è stata nominata membro del Comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa di consumo di Casorate Primo (Pavia), in sostituzione del sig. Licinio Gorini, deceduto.

(2315)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA E IL MOLISE NAPOLI

Approvazione del piano di zona del comune di Lacco Ameno

Con decreto provveditoriale n. 19986 in data 26 marzo 1965, è stato approvato, limitatamente alle previsioni riguardanti i rioni Margherita, De Pretis, Umberto I e Genala il piano di zona del comune di Lacco Ameno, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, con efficacia di anni 10 (dieci) a decorrere dalla data del decreto stesso.

Con lo stesso decreto nessuna determinazione è stata adottata in merito alle sistemazioni edilizie riguardanti la località Funderi (intera tavola n. 1) delle aree site lungo la strada provinciale S. Montano e la strada per Monte Vico (Cimitero) adiacente al rione Genala.

(2239)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Notifica per smarrimento di ricevute di titoli di Debito pubblico

pubblicazione). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta:. 40 mod. 241 D.P. — Data: 11 febbraio 1956 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Cantone Bianca fu Santo — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 58 mod. 241 D.P. — Data: 16 marzo 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Grosseto — Intestazione: Ente comunale di assistenza Scanzano: presidente Gambineri Zalamorte nato a Scanzano il 14 marzo 1920 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.600.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 18 mod. 241 D.P. — Data: 17 agosto 1960 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Gilio Elisa nata a Potenza il 26 giugno 1894 — Titoli del Debito pubblico: al portatore 22 — Capitale L. 300.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 187 mod. 241 D.P. — Data: 10 giugno 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio provinciale del tesoro di Potenza — Intestazione: Fittipaldi Mariangiola — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 7.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 4 mod. 241 D.P. — Data: 2 ottobre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Pesaro — Intestazione: Tabasso Francesco nato a Castelnuovo della Daunia il 5 giugno 1897 — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 12.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 89 mod. 241 D. P. Data: 12 novembre 1963 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Alessandria — Intestazione: Bobbio Renato nato il 25 febbraio 1936 a Castellazzo B.da — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 100.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 5 mod. 241 D.P. — Data: 8 luglio 1964 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione provinciale del tesoro di Firenze — Intestazione: Caselli Maria vedova Todesco — Titoli del Debito pubblico: nominativi 1 — Capitale L. 120.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 marzo 1965

Il direttore generale reggente: GRECO

(1788)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 64

Corso dei cambi del 5 aprile 1965 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,77	624,84	624,88	624,85	624,77	624,78	624,82	624,78	624,78	624,82
$ Can.	578,29	578,35	578,30	578,45	576,50	577,90	578,375	578 —	577,90	578 —
Fr. Sv.	143,73	143,90	143,8850	143,93	143,85	143,80	143,91	143,75	143,80	143,90
Kr. D.	90,22	90,24	90,30	90,305	90,20	90,22	90,29	90,25	90,22	90,22
Kr. N.	87,31	87,33	87,38	87,39	87,30	87,33	87,37	87,35	87,33	87,33
Kr. Sv.	121,65	121,66	121,65	121,655	121,60	121,64	121,65	121,65	121,64	121,65
Fol.	173,61	173,72	173,65	173,68	173,70	173,67	173,64	173,65	173,67	173,66
Fr. B.	12,59	12,592	12,5930	12,5905	12,585	12,59	12,591	12,60	12,59	12,59
Franco francese	127,49	127,51	127,5150	127,515	127,50	127,51	127,51	127,50	127,51	127,52
Lst.	1742,90	1744,50	1744,65	1745,05	1744,50	1743 —	1744,80	1743 —	1743 —	1744,50
Dm. occ.	157,14	157,20	157,2050	157,185	157,15	157,17	157,185	157,12	157,17	157,18
Scell. Austr.	24,19	24,195	24,19	24,19625	24,15	24,19	24,1935	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,74	21,75	21,75	21,755	21,80	21,74	21,757	21,75	21,74	21,74

Media dei titoli del 5 aprile 1965

Rendita 5 % 1935	101,60
Redimibile 3,50 % 1934	98,20
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	85,45
Id. 5 % (Ricostruzione)	98,90
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,25
Id. 5 % (Città di Trieste)	99 —
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1966)	100,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,70
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	100,70
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	101,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	101 —
Id. 5 % (» 1° aprile 1973)	101,10
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 aprile 1965

1 Dollaro USA	624,835
1 Dollaro canadese	578,412
1 Franco svizzero	143,92
1 Corona danese	90,297
1 Corona norvegese	87,38
1 Corona svedese	121,652
1 Fiorino olandese	173,66
1 Franco belga	12,591
1 Franco francese	127,512
1 Lira sterlina	1744,925
1 Marco germanico	157,185
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,756

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 29 giugno 1960, n. 650;

Veduti i decreti del Presidente della Repubblica 21 novembre 1951, n. 1396, 29 dicembre 1956, n. 1507, e 23 maggio 1960, n. 671;

Veduta la legge 7 dicembre 1961, n. 1264;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 1962, n. 46;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami a venti posti di vice ragioniere in prova nel ruolo dei ragionieri della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti.

Art. 2.

Dei venti posti messi a concorso, uno è riservato a favore:

A) dei candidati che superino la prova scritta ed orale di lingua tedesca di cui alla lettera *B*) dell'art. 6 e che risultino idonei nelle prove di cui alla lettera *A*) dello stesso articolo;

B) dei candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che sostengano nella lingua suddetta, conseguendo la idoneità, le prove di cui alla lettera *A*) dello art. 6 e che superino le prove scritte ed orale di lingua italiana di cui alla lettera *B*) dello stesso articolo.

Il posto riservato, che non venisse coperto dai candidati di cui alle lettere *A*) e *B*), sarà conferito agli altri candidati risultati idonei.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Gli aspiranti ai posti di cui al precedente art. 1 devono soddisfare alle seguenti condizioni:

A) essere in possesso del diploma di ragioniere o di perito commerciale;

B) aver compiuto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo in servizio nell'Amministrazione statale e del personale civile collocato nei ruoli aggiunti, già ruoli speciali transitori, in servizio nell'Amministrazione statale.

Non potranno essere ammessi al concorso i dipendenti civili di ruolo che nell'ultimo triennio abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a « buono »;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) avere il godimento dei diritti politici o non essere incorsi, qualora non abbiano raggiunto la maggiore età, in alcuna delle cause che ne impediscano il possesso;

E) avere sempre tenuto buona condotta civile e morale;

F) avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce;

G) avere adempiuto agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso a norma dell'articolo 2, quinto comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dallo impiego presso una pubblica Amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, secondo comma, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Ministro.

Art. 4.

Presentazione delle domande di ammissione

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, redatte su carta da bollo da L. 400 e firmate dall'aspirante, dovranno essere presentate o fatte pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni sessanta, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

a) nome e cognome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita (i candidati, che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 3, dovranno indicare al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il Comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i provvedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) il titolo di studio;

g) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'articolo 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

l) di essere disposti in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

I candidati che desiderino concorrere al posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, sostenendo allo scopo la prova scritta ed orale di lingua tedesca, dovranno farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che intendano concorrere al posto riservato di cui al precedente comma, possono chiedere nella domanda di sostenere in lingua tedesca tutte le prove di esame. In tal caso debbono dichiarare nella domanda stessa di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali, in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Non si terrà conto delle domande che perverranno o saranno presentate al Ministero dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine stesso.

Non si terrà conto, inoltre, delle domande nelle quali risulti omessa o incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti necessari. Non si terrà conto, infine, delle domande nelle quali la firma degli aspiranti non risulti autenticata, o vistata a norma del precedente comma.

La data di arrivo delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto su di esse dalla Direzione generale delle antichità e belle arti.

Art. 5.

Possesso dei requisiti

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 9.

Art. 6.

Programma di esame

A) L'esame consterà di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte verteranno:

1) su elementi di diritto civile, amministrativo, costituzionale e commerciale;

2) su elementi di scienza delle finanze e di economia politica;

3) sulla computisteria, sulla ragioneria generale ed applicata alle aziende sia private che pubbliche e, in particolare, sulla contabilità generale dello Stato e l'amministrazione del suo patrimonio.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per ciascuna prova scritta.

La prova orale avrà per oggetto le seguenti materie:

1) le materie delle prove scritte;

2) diritto sindacale e del lavoro;

3) nozioni di statistica;

4) leggi e regolamenti sulla tutela del patrimonio archeologico ed artistico, delle bellezze naturali nonchè sull'ordinamento dell'Amministrazione delle antichità e belle arti;

5) nozioni sulle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

B) I candidati che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto, oltre alle prove prescritte dalla precedente lettera *A*), dovranno sostenere una prova scritta ed orale di lingua tedesca.

La prova scritta di lingua tedesca consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dall'italiano in tedesco e dal tedesco in italiano, della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua tedesca da tradurre in italiano sarà dettato.

La prova orale di lingua tedesca consisterà in una conversazione, in cui il candidato dovrà dimostrare di aver piena conoscenza della suddetta lingua.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che desiderino concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del presente decreto e che abbiano chiesto di sostenere tutte le prove in lingua tedesca, dovranno dimostrare di avere piena conoscenza della lingua mediante una prova scritta ed orale in questa lingua.

La prova scritta di lingua italiana consisterà nella traduzione di due brani di prosa, rispettivamente dal tedesco in italiano e dall'italiano in tedesco della lunghezza non inferiore a venti righe a stampa. Il brano di lingua italiana da tradurre in tedesco sarà dettato.

La prova orale di lingua italiana consisterà in una conversazione in cui il candidato dovrà dimostrare di sapere correttamente parlare la suddetta lingua.

Ai concorrenti saranno assegnate otto ore per le sopraindicate prove scritte di lingua.

Per le prove medesime sarà consentito l'uso del vocabolario.

Art. 7.

Svolgimento delle prove d'esame

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le date in cui si svolgeranno le prove scritte del concorso saranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove scritte e quelle orali del concorso avranno luogo in Roma.

Ai candidati sarà inoltre data comunicazione in tempo utile del giorno, dell'ora e dei locali in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

Per sostenere le prove scritte e quelle orali i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 400 autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente di ruolo o non di ruolo da un'Amministrazione statale;

c) tessera postale o carta d'identità;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 8.

Ammissione alle prove orali e graduatoria

Alla prova orale di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto saranno ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte indicate nella stessa lettera *A*) e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale di lingua tedesca o italiana prevista dalla lettera *B*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i candidati che abbiano riportato nella relativa prova scritta una votazione inferiore a sei decimi.

Le prove orali non s'intenderanno superate se i candidati non avranno ottenuto almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse.

Alla prova orale prevista dalla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto non saranno ammessi i canditati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua, con esito favorevole, le prove scritte di cui alla stessa lettera *A*) non abbiano superato la prova scritta di lingua italiana.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale, di cui alla lettera *A*) dell'art. 6 del presente decreto.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

In tale graduatoria non saranno compresi i candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che, avendo sostenuto in detta lingua le prove di esame di cui alla lettera *A*) dell'art. 6, conseguendo l'idoneità, non abbiano superato la prova orale di lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 5, primo e secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le riserve anzidette non possono, complessivamente, superare la metà dei posti messi a concorso.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dal citato art. 5, comma quarto, dello stesso testo unico.

Art. 9.

Documenti da produrre in seguito a richiesta del Ministero per ottenere la precedenza o la preferenza in ordine alla inclusione nella graduatoria dei vincitori.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che possono far valere titoli ai fini dell'elevazione del limite massimo di età o ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, devono far pervenire, al Ministero del-

la pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di giorni trenta, che decorre dal giono successivo a quello del ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di questi *titoli, redatti nella forma di seguito* indicata:

1) ex combattenti, prigionieri ed assimilati:

a) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno, su carta da bollo da L. 400, la dichiarazione integrativa prevista dalla circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche ponendosi a disposizione di un Comando militare nazionale, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93 e i combattenti della guerra di liberazione delle formazioni non regolari di cui al decreto-legge 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, su carta da bollo da L. 400, le dichiarazioni integrative e le notificazioni previste dalle circolari n. 5000, in data 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, n. 27200/Om in data 3 luglio 1948, dello Stato Maggiore della Marina, n. 202860/Od, in data 8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i candidati alto-atesini o residenti, prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali, durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni da esse organizzate e abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e non abbiano partecipato ad azioni anche isolate, di terrorismo e di sevizie, presenteranno una dichiarazione rilasciata dall'autorità competente;

3) mutilati ed invalidi:

a) i mutilati e gli invalidi in dipendenza dei fatti di arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-45 e della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione *dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di* azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 ovvero per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè i mutilati ed invalidi alto-atesini o residenti anteriormente al 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Santa Orsola e Luserna, di cui all'art. 9 della legge 5 gennaio 1955, n. 14 dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero un certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera;

b) i mutilati ed invalidi civili per i fatti di guerra, i mutilati ed invalidi di cui alla legge 24 novembre 1961, numero 1298, e gli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni e infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico, dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio del quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

3) orfani:

a) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti di guerra verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-45 o per la lotta di liberazione o per *i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di* azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica di cui all'art. 2, terzo comma della legge 10 marzo 1955, n. 96, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

b) gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini, che appartennero alle forze armate tedesche di cui alla legge 3 aprile 1958, n. 467, nonché i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra dovranno produrre il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

c) gli orfani di caduti per servizio presenteranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

4) figli di mutilati e di invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

c) i figli dei mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed i figli degli inabili a proficuo lavoro in seguito a lesioni od infermità incontrate in conseguenza della deportazione o dell'internamento ad opera del nemico dovranno presentare il medesimo documento indicato nella precedente lettera *a*);

5) madri, vedove non rimaritate e sorelle di caduti:

le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati alle lettere *a*), *b*) e *c*) della voce orfani, dovranno esibire un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

6) profughi:

a) i profughi dai territori di confine, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire un'attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, del prefetto di Roma;

b) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonché quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 400, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto luogotenenziale 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 luglio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa Italiana;

c) i connazionali rimpatriati dall'Egitto, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato dalle autorità consolari su carta da bollo da L. 400;

d) i connazionali rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno produrre un attestato rilasciato, su carta da bollo da L. 400, dal Ministero degli affari esteri;

7) decorati, feriti di guerra e promossi per merito di guerra:

i) decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi di grado militare per

merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione.

8) perseguitati politici e razziali:

coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 400 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la loro residenza.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato su carta da bollo da L. 400 rilasciato dalla competente comunità israelitica;

9) coniugati:

i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza. I capi famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

10) dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato:

a) gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre copia dello stato di servizio su carta da bollo da L. 400 con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici. Gli impiegati di ruolo e quelli dei ruoli aggiunti che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione e di integrazione previsti dall'art. 150 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidene della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre il relativo attestato rilasciato dalle Amministrazioni che hanno organizzato i corsi medesimi;

b) gli impiegati non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato dovranno produrre un certificato, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma, con le qualifiche riportate nell'ultimo triennio;

c) i concorrenti già appartenenti agli Enti di diritto pubblico ed agli altri Enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione a norma dell'art. 1 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, davranno produrre un certificato su carta da bollo da L. 400, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, dal quale risulti il servizio prestato e la data in cui è cessato il rapporto d'impiego con l'Ente soppresso;

d) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

e) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi non disciplinari, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza ai ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio il certificato indicherà i motivi della cessazione.

I documenti di cui al precedente n. 9 ed alle lettere *a*) e *b*) del n. 10) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10.

Pubblicazione delle graduatorie

La graduatorie di merito e quella dei vincitori del concorso saranno approvate con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e saranno successivamente pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dello avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 11.

Documentazione di rito

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria generale di merito e dichiarati vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti di rito:

A) titolo di studio:

diploma originale del titolo di studio prescritto per la ammissione al concorso, di cui al precedente art. 3, lettera *A*), oppure copia autentica di esso rilasciato dal notaio su carta da bollo da L. 400.

L'autenticazione della copia del diploma del titolo di studio può anche essere fatta, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento o presso il quale l'originale è stato depositato, nonchè da un cancelliere o da un segretario comunale.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare su carta da bollo da L. 400, il certificato contenente la dichiarazione che lo stesso sostituisce a tutti gli effeti il diploma.

In caso di smarrimento o distruzione del diploma il candidato deve presentare il duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 99 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653;

B) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita, rilasciato su carta da bollo da L. 400, da cui risulti che l'aspirante alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione abbia compiuto 18 anni e non oltrepassato il limite massimo di età stabilito nel precedente art. 3, lettera *B*).

Tale documento deve essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, del Comune presso il quale sia stato trascritto l'atto di nascita, se il candidato è nato all'estero.

Qualora detta trascrizione non sia stata eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato della competente autorità consolare. La firma del funzionario che ha rilasciato il certificato deve essere legalizzata dal Ministero per gli affari esteri o dalle autorità da esso delegate.

I concorrenti che abbiano superato i trentadue anni ed abbiano diritto alla elevazione di tale limite di età, dovranno altresì presentare il relativo documento prescritto nell'art. 9, salvo che non vi abbiano già provveduto per i fini ivi considerati;

C) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 400 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

D) certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 400, riasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza. Da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Per i minori di anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è obbligatoria, deve contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

E) certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 400, rilasciato dal segretario della Procura del-

la Repubblica presso il Tribunale competente per territorio. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale;

F) certificato medico su carta da bollo da L. 400 rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato possiede la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale il concorso si riferisce.

Nel certificato debbono essere precisati gli estremi dello attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzato.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati e per gli invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti da un esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non possa riuscire di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'Amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

In applicazione della legge 13 marzo 1958, n. 308, la minorazione del sordomutismo non costituisce motivo di esclusione del candidato. Il medesimo dovrà tuttavia presentare una dichiarazione di idoneità specifica all'esercizio delle funzioni dell'impiego per il quale concorre, rilasciata dal medico fiscale designato dall'Amministrazione della pubblica istruzione con l'intervento di uno specialista in otorinolaringologia designato dall'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti:

G) documento militare:

copia aggiornata dello stato di servizio militare (salvo che non sia stata già presentata per i fini indicati nell'art. 9) o del foglio matricolare a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa. Ciascun foglio di tali documenti deve essere munito di marca da bollo da L. 400, debitamente annullata.

Sono tenuti a presentare copia del foglio matricolare anche i militari in congedo illimitato provvisorio (arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi, ma non ancora incorporati perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle vigenti disposizioni) nonchè i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi).

Gli ufficiali della marina militare, i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi e marittimi, che si trovino nelle condizioni indicate nei precedenti capoversi, devono presentare, rispettivamente, un estratto matricolare o un estratto del foglio matricolare.

Coloro che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva devono presentare un certificato di esito di leva rilasciato su carta da L. 400 dal sindaco del Comune di origine o di residenza e vistato dal commissario di leva. Per gli appartenenti alla leva del mare il certificato di esito di leva deve essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti alla visita di leva devono produrre un certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 400.

I candidati, cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano, che concorrono ad un posto riservato di cui all'art. 2 del presente decreto, nei modi indicati nella lettera B) di tale articolo, dovranno inoltre produrre:

H) certificato da cui risulti che il candidato è cittadino italiano di lingua tedesca. Tale certificato dovrà essere rilasciato su carta da bollo da L. 400, dal sindaco del Comune di origine o di residenza.

Il requisito della buona condotta morale e civile sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368.

I candidati impiegati di ruolo e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali possono limitarsi a produrre documenti di cui alle lettere A) e F) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in tal caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile previsto dall'art. 9, n. 10), lettera a), salvo che non l'abbiano già presentato per i fini ivi considerati.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali e militari di truppa) e quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) un certificato rilasciato su carta da bollo da L. 400 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere inoltre la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto allo accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui alle lettere C), E) e F) del presente articolo dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito indicata nel primo comma dello stesso articolo.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documeti di cui all'art. 27 della tabella B) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, numero 492, purchè esibiscano un certificato di povertà ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti prodotti a questa o ad altre Amministrazioni o ad altri enti a qualsiasi titolo.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso però essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno altresì facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione.

Art. 12.

Nomina in prova

I vincitori del conocorso conseguiranno la nomina in prova con la qualifica di vice-ragioniere in prova.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Durante tale periodo avrano diritto al trattamento economico della qualifica iniziale ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Ai vincitori del concorso, i quali provengano dalla stessa, o da diversa Amministrazione e che rivestano una qualifica con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, compete il trattamento economico di cui all'art. 202 del citato testo unico.

A coloro tra i vincitori che provengono dal personale non di ruolo viene mantenuto il trattamento di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Trascorso il periodo di prova i vice-ragionieri in prova, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione, saranno definitivamente confermati nell'impiego stesso. Nel caso del giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con decreto ministeriale motivato. In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 settembre 1964

p. *il Ministro*: CALEFFI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1965
Registro n. 11, foglio n. 244

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta bollata da lire 400.

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale delle antichità e belle arti - Ufficio concorsi. — ROMA

Il sottoscritto . nato a . (prov. di . .) il . e residente in . . (provincia di . via . . n. . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a venti posti di vice-ragioniere in prova nel ruolo della carriera del personale di concetto delle Soprintendenze alle antichità e belle arti indetto con decreto ministeriale .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dello art. 3 del bando perché (1) . . .,

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (oppure): non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: .,

4) non ha riportato condanne penali (oppure): ha riportato le seguenti condanne penali . . da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso . . . in data . . .,

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .,

7) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

8) non è stato destinato o dispensato dall'impiego presso una pubblica Amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

(Data . .)

(Firma . .)

(La firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione delle firme prevista dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio).

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviati l'avviso di comunicazione per le prove scritte ed orale ed ogni altra eventuale comunicazione .

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titolo che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Gli aspiranti che intendano concorrere al posto riservato a norma dell'art. 2 del bando, debbono dichiarare di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua tedesca.

I candidati cittadini italiani di lingua tedesca della provincia di Bolzano che concorrono al posto riservato di cui all'art. 2 del bando e desiderano effettuare tutte le prove di esame in tedesco, dovranno farne espressa richiesta nella domanda, altresì di voler sostenere la prova scritta ed orale di lingua italiana.

(1342)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati del concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Perugia

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 15 aprile 1964, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Perugia;

Visto il decreto ministeriale in data 12 marzo 1965, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 8 giugno 1962, n. 604; 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Perugia, nell'ordine appresso indicato:

1.	Caliulo dott. Rosario	punti	89,63	su 132
2.	Di Pilla dott. Giovannangelo	»	85,05	»
3.	Cirelli dott. Giuseppe	»	83,86	»
4.	Montanaro dott. Pierino	»	78,14	»
5.	Di Simine dott. Eugenio	»	76,23	»
6.	Mangano dott. Gaetano	»	75,81	»
7.	Di Santo dott. Angelo	»	75,50	»
8.	Silvano dott. Guido	»	74,60	»
9.	Aiello dott. Salvatore	»	74,29	»
10.	Caporusso dott. Domenico	»	74,21	»
11.	Conte dott. Egidio	»	74,02	»
12.	Graziani dott. Marcello	»	73,02	»
13.	Tarabini dott. Ludovico	»	71,95	»
14.	Cantanna dott. Pietro	»	70,79	»
15.	Pelosi dott. Luigi	»	70,68	»
16.	Laureri dott. Silvio	»	69,72	»
17.	Mennini dott. Aldo	»	67,68	»
18.	Bergamini dott. Menelao	»	66,50	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 marzo 1965

p. *Il Ministro*: AMADEI

(2167)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Nomina di cinque membri aggregati alla Commissione esaminatrice per le prove facoltative di lingue estere, dattilografia e telegrafia del pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova, nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto l'art. 13 dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2735, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a cinquecentoquarantacinque posti di capo stazione in prova nei ruoli del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Viste le proprie deliberazioni n. 49/P.2.1.1. e n. 12/P.2.1.1. rispettivamente del 13 dicembre 1963 e 10 agosto 1964 con le quali sono state nominate le Commissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso di cui sopra;

Considerato che numerosi candidati hanno chiesto di partecipare alle prove facoltative di lingue estere (francese, inglese e tedesca), di dattilografia e di telegrafia;

Delibera:

Per l'espletamento delle prove facoltative indicate nelle premesse sono nominati membri aggregati alle Commissioni esaminatrici del concorso in epigrafe:

L'ispettore capo superiore Bucciarelli dott. Wolfango, per la prova di lingua tedesca;

L'ispettore capo Magistrelli dott. Piero, per la prova di lingua francese;

L'ispettore principale Iezzi dott. Luigi, per la prova di lingua inglese;

L'ispettore capo Piergiovanni dott. Pietro, per la prova di dattilografia;

Il capo telegrafista Moncelsi Armando, per la prova di telegrafia.

Roma, addì 24 marzo 1965

Il direttore generale: RENZETTI

(2306)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 24 febbraio 1965, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 9 *del* 2 *marzo* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A partire dal 1° gennaio 1965 e fino all'approvazione del bilancio della Provincia per l'esercizio finanziario 1965, la Giunta provinciale è autorizzata all'esercizio provvisorio, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa approvati con legge provinciale 3 giugno 1964, n. 4 e successive variazioni.

L'esercizio provvisorio non potrà essere protratto oltre il 30 aprile 1965.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, addì 24 febbraio 1965

Il Presidente della Giunta provinciale
KESSLER

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(2323)

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 26 febbraio 1965, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1965.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione Trentino-Alto Adige n.* 11 *del* 16 *marzo* 1965)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Giunta provinciale è autorizzata ad esercitare, fino a quando il bilancio di previsione per l'esercizio 1965 non sia stato approvato con legge, e non oltre il 30 aprile 1965, l'esercizio provvisorio secondo gli stati di previsione dell'Entrata e della Spesa riferibili al bilancio 1964 e fino alla concorrenza di 4/12 degli stessi.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 49 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, addì 26 febbraio 1965

Il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: BIANCHI

(2324)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.